



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Direzione Navigazione Interna

PROGETTO

Importo € 330.000,00

**ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA DELLE CONCHE DI
NAVIGAZIONE ED IMPIANTI DELL'AREA CREMONESE, MANTOVANA E
PIACENTINA**

ANNUALITA' 2025-2027

Elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

7

Gruppo di Progettazione

PROGETTISTI:

Ing. Alessandra Serena

Per.Ind. Giovanni Paolo Polenghi

Alessandra Serena
G.Polenghi

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**
(geom. Gianlibero Gerevini)

[Signature]

CLASSIFICA

SERV- 92

DATA

09/06/2025

AGGIORNAMENTI

N. _____

DATA _____

**ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI
MANUTENZIONE ELETTRICA DELLE CONCHE DI
NAVIGAZIONE ED IMPIANTI DELL'AREA CREMONESE,
MANTOVANA E PIACENTINA
ANNUALITA' 2025-2027**

CAPITOLATO GENERALE E SPECIALE D'APPALTO

(C. Generale: D.M. 145/2000, d.P.R. 207/2010 articoli 43, commi da 3 a 9 del, n. 207
C. Speciale: art. 32 allegato I.7 Dlgs 36/2023)

LOTTI	Classifica	IMPORTO	CIG	CUP
	SERV- 92	330.000,00 €		

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione servizio	111.234,39 €
2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	144.769,77 €
3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.100,00 €
A	Totale importo servizio (1 + 2+ 3)	261.104,16 €

Il Responsabile Unico del Progetto
GEOM. GIANLIBERO GEREVINI

Sommario

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA DELLE CONCHE DI NAVIGAZIONE ED IMPIANTI DELL'AREA CREMONESE, MANTOVANA E PIACENTINA	0
ANNUALITA' 2025-2027	0
ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	3
ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	7
ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	7
ART. 5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	8
ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO.....	8
ART. 6 – bis REVISIONE PREZZI	9
ART. 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	11
ART. 10 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI	12
ART. 12-bis ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	12
ART. 12-ter. PAGAMENTI	12
ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 14 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'	13
ART. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	13
ART. 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	13
ART. 17 SUBAPPALTO	13
ART. 18 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	13
ART. 19 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO	14
ART. 20 SICUREZZA.....	15
ART. 21 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO	15

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 24 OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	15
ART. 25 PENALI	17
ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 27 RECESSO.....	18
ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
ART. 29 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE	19
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI.....	19
ART. 31 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	19
ART. 32 NORME DI CHIUSURA.....	19
ART. 33 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /VERIFICA DI CONFORMITA'	19

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

1. Formano oggetto dell'appalto gli interventi elettrici di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti non programmabili necessari per la buona conservazione, il mantenimento in efficienza ed in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature ed attrezzature delle conche di navigazione, degli alimentatori del canale navigabile MI-CR-Po e delle strutture per la navigazione nelle aree cremonese, mantovana e piacentina.
2. ELENCO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI AREA CREMONESE:
 - Conca di navigazione di accesso al porto di Cremona;
 - Preavanconaca ed avanconca porto di Cremona;
 - Conca di Acquanegra Cremonese (CR);
 - Manufatti idraulici e alimentatori canale navigabile;
 - ✓ BENZONA monte e valle
 - ✓ MALAZZINA monte e valle
 - ✓ BICINENGO monte e valle
 - ✓ FERRAROLA monte
3. ELENCO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI AREA MANTOVANA:
 - Conca di navigazione di SAN LEONE (MN)
 - Conca di navigazione di GOVERNOLO (MN)
 - Conca di navigazione di VALDARO (MN)
4. ELENCO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI AREA PIACENTINA:
 - Conca di navigazione di ISOLA SERAFINI (PC)

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Gli interventi di manutenzione saranno oggetto di specifici contratti applicativi ai sensi dell'art 59 del D.Lgs. 36/2023 a seguito degli ordinativi emessi dal RUP, che potranno avere ad oggetto interventi anche non programmabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione di A.I.Po – Direzione Navigazione Interna, il proprio personale organizzato, dotato degli attrezzi ed apparecchiature di uso corrente necessari all'effettuazione degli interventi previsti dal servizio di manutenzione.
3. Per l'espletamento della manutenzione elettrica la ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di almeno un tecnico del settore elettrico, anche esterno alla ditta, iscritto all'albo professionale o all'ordine degli ingegneri, per eventuali attività di progettazione e/o programmazione e di almeno n°2 operai specializzati e un tecnico specialistico per lavorazioni ITC.
4. Gli interventi previsti dal servizio si possono suddividere in:
 - **MANUTENZIONE ORDINARIA;**
Per manutenzione ordinaria si intende quella che deve essere effettuata periodicamente alle apparecchiature per il loro mantenimento in efficienza di funzionamento e condizioni di sicurezza, con le frequenze (mensili, semestrali, annuali) specificate nelle schede di manutenzione dell'elaborato n. 2 "SCHEDE DI MANUTENZIONE".
Le frequenze di intervento proposte nelle schede di manutenzione sono indicative al fine di dare un valore di massima circa l'entità delle operazioni da eseguire e potranno subire delle variazioni in funzione dell'uso delle strutture e delle esigenze di A.I.Po – Direzione Navigazione Interna.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite dall'appaltatore con la periodicità richiesta da A.I.Po - Direzione Navigazione Interna.
L'appaltatore dovrà fornire i materiali d'uso corrente (attrezzature, lubrificanti, spray, ecc....) necessari all'esecuzione degli interventi previsti dalla manutenzione ordinaria.

Sarà cura della ditta aggiudicataria documentare le attività svolte con schede e/o rapporti giornalieri nei quali dovranno essere indicati il tipo e la modalità degli interventi ovvero tutto quanto possa servire al mantenimento di un archivio degli interventi.

Elenco delle strutture e degli impianti per la navigazione nell'area cremonese e delle schede per le manutenzioni elettriche

Cr-A - CONCA DI CREMONA

- Cr-A1 - Cabina elettrica di distribuzione linea M.T.
- Cr-A2 - Cabina elettrica di trasformazione - Parte M.T./B.T.
- Cr-A3 - Cabina elettrica di distribuzione linee B.T.
- Cr-A4 - Torre argano porta di valle
- Cr-A5 - Torre argano porta intermedia
- Cr-A6 - Torre porta di monte
- Cr-A7 - Cabina di comando - Banco di manovra
- Cr-A8 - Accumulatori
- Cr-A9 - Pompe e saracinesche
- Cr-A10 - Paranchi porta panconi
- Cr-A11 - Porta vinciana di sicurezza
- Cr-A12 - Livelli (conca, avanconca, preavanconca)
- Cr-A13 - Impianti semaforici (conca, avanconca, preavanconca)
- Cr-A14 - Impianti altoparlanti (conca, avanconca, preavanconca)
- Cr-A15 - Impianti televisivi (conca, avanconca, preavanconca)
- Cr-A16 - Impianti di illuminazione: esterna (conca, avanconca, preavanconca), interna e di emergenza
- Cr-A17 - Gruppo elettrogeno

Cr-B - AVANCONCA DI CREMONA

- Cr-B1 - Impianto elettrico avanconca
- Cr-B2 - Banco di manovra

Cr-C - PREAVANCONCA DI CREMONA

- Cr-C1 - Impianto elettrico preavanconca
- Cr-C2 - Banco di manovra

Cr-D - CONCA DI ACQUANEGRA

- Cr-D1 - Cabina elettrica di trasformazione - Parte M.T.
- Cr-D2 - Cabina elettrica di trasformazione - Parte B.T.
- Cr-D3 - Impianto elettrico porta vinciana di valle
- Cr-D4 - Impianto elettrico porta vinciana intermedia
- Cr-D5 - Torre argano porta di monte
- Cr-D6 - Cabina di comando - Banco di manovra
- Cr-D7 - Livelli
- Cr-D8 - Impianti di illuminazione: esterna, interna e di emergenza
- Cr-D9 - Gruppo elettrogeno
- Cr-D10 - Pompe sommerse per l'alimentazione idraulica del secondo tronco di canale

Cr-E - ALIMENTATORI CANALE NAVIGABILE E MANUFATTI IDRAULICI

- Cr-E1 - Alimentatore Malazzina - Impianto elettrico azionamento paratoie
- Cr-E2 - Alimentatore Malazzina - Impianto elettrico azionamento sgrigliatore
- Cr-E3 - Alimentatore Malazzina - Telecontrollo
- Cr-E4 - Alimentatore Malazzina - Impianti elettrici di servizio

Cr-E5 - Alimentatore Bicinengo - Impianto elettrico azionamento paratoie
Cr-E6 - Alimentatore Bicinengo - Telecontrollo
Cr-E7 - Alimentatore Bicinengo - Impianti elettrici di servizio
Cr-E8 - Alimentatore Ferrarola - Impianti azionamento paratoie e pompa
Cr-E9 - Alimentatore Ferrarola - Impianto elettrico azionamento sgrigliatore
Cr-E10 - Alimentatore Ferrarola - Telecontrollo
Cr-E11 - Alimentatore Ferrarola - Impianti elettrici di servizio

Elenco delle strutture e degli impianti per la navigazione nell'area mantovana e delle schede per le manutenzioni elettriche

Mn-A - CONCA DI GOVERNOLO

Mn-A1 - Locale di consegna energia elettrica e quadro di distribuzione
Mn-A2 - Quadro generale ed impianto elettrico di distribuzione B.T.
Mn-A3 - Locale banco di comando
Mn-A4 - Impianto elettrico porta traslabile
Mn-A5 - Impianto elettrico porta vinciana
Mn-A6 - Livelli
Mn-A7 - Semafori ed illuminazione
Mn-A8 - Altoparlanti
Mn-A9 - Impianto televisivo
Mn-A10 - Paranchi porta panconi
Mn-A11 - Gruppo Elettrogeno

Mn-B - CONCA DI SAN LEONE

Mn-B1 - Locale di consegna energia elettrica e quadro di distribuzione
Mn-B2 - Quadro generale di distribuzione B.T.
Mn-B3 - Torre argano porta di valle
Mn-B4 - Torre argano porta intermedia
Mn-B5 - Torre argano porta di monte
Mn-B6 - Cabine di comando - Computer e quadro manovra centralizzata conca
Mn-B7 - Cabina di comando - Quadro di distribuzione
Mn-B8 - Paranco porta panconi
Mn-B9 - Porta vinciana di sicurezza
Mn-B10 - Livelli
Mn-B11 - Semafori
Mn-B12 - Altoparlanti
Mn-B13 - Impianto televisivo
Mn-B14 - Impianti di illuminazione esterna, interna e di emergenza
Mn-B15 - Gruppo elettrogeno
Mn-B16 - Uffici conca

Mn-D - CONCA DI VALDARO

Mn-D1 - Locale di consegna energia elettrica e quadro di distribuzione
Mn-D2 - Cabina elettrica di distribuzione linea M.T.
Mn-D3 - Cabina elettrica di distribuzione linee B.T.
Mn-D4 - Quadro generale di distribuzione B.T.
Mn-D5 - Porta di valle
Mn-D6 - Porta di monte
Mn-D7 - Cabine di comando - Computer e quadro manovra centralizzata conca
Mn-D8 - Cabina di comando - Quadro di distribuzione

Mn-D9 - Livelli
Mn-D10 - Semafori
Mn-D11- Altoparlanti
Mn-D12 - Impianto televisivo
Mn-D13 - Impianti di illuminazione esterna, interna e di emergenza
Mn-D14 - Gruppo elettrogeno
Mn-D15 - Uffici conca

Elenco delle strutture e degli impianti per la navigazione nell'area piacentina e delle schede per le manutenzioni elettriche

I.S-E - CONCA DI ISOLA SERAFINI

I.S-E1 - Locale di consegna energia elettrica e quadro di distribuzione
I.S-E2 - Cabina elettrica di distribuzione linea M.T.
I.S-E3 – Locale Quadro generale di distribuzione B.T. e Gruppo continuità
I.S-E4 - Porta di valle
I.S-E5 - Porta di monte
I.S-E6 - Cabina di comando - Banco di manovra
I.S-E7 - Quadro comando porte vinciane-smorzatore
I.S-E8 - Livelli
I.S-E9 - Impianti semaforici
I.S-E10 - Impianti altoparlanti
I.S-E11 - Impianti televisivi
I.S-E12 - Impianti di illuminazione: esterna (conca, interna e di emergenza)
I.S-E13 - Gruppo elettrogeno
I.S-E14 – Cabina Comando

Gli elenchi sopra riportati potranno essere modificati con l'aggiunta di eventuali altre strutture o impianti che entrassero a far parte del patrimonio di A.I.Po - Direzione Navigazione Interna o con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi motivo (alienazione, demolizione od altro), venissero a mancare.

Le variazioni verranno comunicate, di volta in volta, alla ditta assuntrice dell'appalto.

Durante l'esecuzione degli interventi sugli impianti oggetto dell'appalto, la ditta dovrà mantenere in luogo, per tutto il tempo necessario, personale con la qualifica idonea ai lavori da eseguire.

Previo tempestivo avviso alla stazione appaltante, gli interventi potranno essere interrotti per brevi periodi onde consentire l'operatività delle conche, delle macchine e delle attrezzature. La priorità di intervento verrà concordata, di volta in volta, con il personale di A.I.Po - Direzione Navigazione Interna a seconda delle necessità.

Le soluzioni tecniche per ogni tipo di intervento straordinario proposte dall'impresa devono essere accettate da A.I.Po - Direzione Navigazione Interna.

I materiali impiegati per le riparazioni straordinarie dovranno essere della migliore qualità, di prima scelta, scevri da imperfezioni o difetti ed accettati da A.I.Po Direzione Navigazione Interna

Sarà cura della ditta aggiudicataria documentare con schede, rapporti, o relazioni le attività svolte. Nei documenti dovranno essere indicate le ore eseguite, il tipo e la modalità degli interventi e tutto quanto possa servire al mantenimento di un archivio.

- **MANUTENZIONE /INTERVENTI URGENTI SOPRAVVENUTI NON PROGRAMMABILI**

Per manutenzione/interventi urgenti si intendono tutti quegli interventi che non rientrano nella manutenzione ordinaria quali, ad esempio, la riparazione di apparecchiature, la sostituzione di pezzi, ecc. che si rendessero necessari per guasto e/o per usura. Gli interventi e/o le riparazioni urgenti devono essere eseguiti dall'appaltatore dietro specifica disposizione (ordine di servizio) o chiamata telefonica che specifichi l'urgenza da parte di A.I.Po - Direzione Navigazione Interna. Per gli interventi

e/o le riparazioni non programmate potrà essere autorizzata, ove ritenuto necessario da A.I.Po - Direzione Navigazione Interna, la ricostruzione in officina, di talune parti o pezzi non esistenti sul mercato. La fornitura e la sostituzione dei pezzi verrà computata a corpo applicando, sia per la manodopera che per i materiali, gli importi desunti dal PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA - Edizione 2024 o da indagini di mercato. A.I.Po - Direzione Navigazione Interna si riserva la facoltà di chiedere, per gli interventi e/o le riparazioni non programmabili, un preventivo ogni qual volta lo reputi necessario. Gli interventi straordinari dovranno essere documentati con le stesse modalità delle manutenzioni ordinarie.

- **REPERIBILITÀ PER GARANTIRE MANUTENZIONE /INTERVENTI URGENTI SOPRAVVENUTI NON PROGRAMMABILI IN CASO DI GUASTO**

Alla ditta verrà riconosciuto un indennizzo giornaliero per la reperibilità necessaria a garantire gli interventi a carattere d'urgenza (guasto durante le operazioni di concata, guasto sugli impianti delle strutture per la navigazione e l'alimentazione del canale, manutenzione per interventi urgenti non programmabili, ecc.....).

La chiamata per interventi urgenti è così istituita:

- l'avviso di intervento avviene tramite chiamata telefonica ad un recapito predisposto dalla ditta in qualsiasi ora e giorno dell'anno (sabato, domenica e festivi compresi);
- la ditta dovrà mettere a disposizione il proprio personale nel minor tempo possibile dalla chiamata.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante provvede a:
 - fornire all'operatore economico la documentazione ed i disegni in suo possesso relativi alle caratteristiche degli impianti e alle attrezzature oggetto del servizio di manutenzioni, nonché le schede di manutenzione opportunamente predisposte;
 - prima dell'inizio del servizio, a rendere edotto l'appaltatore sui rischi specifici presenti nelle aree di lavoro di competenza di A.I.Po - Direzione Navigazione Interna, in relazione al lavoro che va ad assumere e sulle cautele che, in aggiunta a dette norme, si rendano in proposito necessarie o che egli ritenga prudente assumere; dovrà quindi informare e addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle decisioni che avrà assunto in adempimento di quanto sopra;

- emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni relative agli interventi di manutenzione da svolgere (programmata e non, oggetto degli specifici contratti applicativi di cui all'art. 2.1) e le relative modalità di esecuzione;

ART. 5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e durata triennale fino al 31/12/2027.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023;
3. è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023;
4. nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento resta stabilito in lordi **261.104,16 €** (euro duecentosessantunomilacentotrenta/ 16) così ripartiti:

Descrizione prestazioni	Importo
Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	111.234,39 €
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	0,0 €
Importo complessivo servizio soggetti a ribasso (L)	111.234,39 €
Costi della manodopera (MO) non soggetti a ribasso d'asta	144.769,77 €
Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso d'asta	5.100,00 €
Importo complessivo a base di gara	261.104,16 €

2. Gli oneri per la sicurezza ed i costi della manodopera, non ribassabili, riportati nelle tabelle sono stati preventivamente stimati sulla base della tipologia di opere oggetto dell'appalto. La loro puntuale quantificazione sarà fatta in occasione della redazione dei singoli ordinativi (e dei conseguenti contratti applicativi di cui al punto 2.1), sulla base dell'elenco prezzi del Prezziario Regionale Lombardia - Edizione 2024.
3. Le quantità delle varie specie di lavori indicate nell'Accordo Quadro potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato. Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall'art.120 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.
4. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1.:
 1. importo complessivo del servizio (L), al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 2. costi della manodopera (MO) non soggetti a ribasso d'asta;

3. importo degli Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso d'asta.
4. Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli lavori che saranno di volta in volta quantificati in occasione del/i contratto/i dei singoli ordinativi che, presumibilmente, verranno eseguiti in virtù dell'Accordo Quadro. Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l'importo presunto dei lavori tramite il Prezziario Regionale Lombardia - Edizione 2024.
5. Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
Servizio(L)	111.234,39 €	
Costi della manodopera (MO) non soggetti a ribasso d'asta		144.769,77 €
Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso d'asta		5.100,00 €

6. L'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
 1. incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
 2. incidenza dell'utile di impresa (UT): 10 %.
7. Salvo diversa indicazione dello specifico prezziario utilizzato regionale e/o analogo, redatto ai sensi dell'Art. 41, comma 13 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.
8. L'oggetto dell'appalto e il corrispondente corrispettivo, oltre a quanto sopra richiamato, comprendono e compensano, oltre alle spese generali e agli utili di impresa, tutti costi per la sicurezza e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo la legislazione vigente, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati.
9. Sono altresì a carico dell'Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo offerto, tutte le opere ausiliarie relative all'esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati alle reti esercite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l'assistenza, la mano d'opera, i materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto delle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori di allacciamento.

ART. 6 – bis REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 % (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice ISTAT FOI.

ART. 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera e) D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., avverrà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori ed il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.

ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b. il presente Capitolato speciale;
 - c. il documento di informazione sui rischi specifici presenti nelle aree di lavoro di competenza di A.I.Po - Direzione Navigazione Interna come previsto dalle normative vigenti (D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e D.lgs. 106 del 3 agosto 2009).
 - d. l'elenco dei prezzi unitari vigenti posti a base di gara;
 - e. elenco regionale dei prezzi delle opere della Regione Lombardia;
 - f. i piani operativi di sicurezza di cui all'Art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g. l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. Codice civile;
 - b. Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto in vigore al momento dell'appalto;
 - c. D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023: Codice dei Contratti pubblici;
 - d. DM LLPP 19 aprile 2000 n 145 "Capitolato generale d'Appalto" per quanto in vigore al momento dell'appalto;
 - e. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore al momento dell'appalto;
 - f. il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;
 - g. il DPR 13 giugno 2017 n. 120;
 - h. tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - i. la Legge n. 120/2020;
 - j. la Legge n. 108/2021;
 - k. il D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni";
 - l. il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - m. norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel Capitolato;
 - n. linee-guida ANAC e decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - o. leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, anche con riferimento agli enti locali territorialmente competenti;
 - p. disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

- q. le “Norme” della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo;

ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, nonché, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ART. 10 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **“A misura”**.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
4. La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'art. 18 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Il Piano per i controlli del servizio è parte integrante del presente capitolato speciale. Il suo fine è quello di verificare la corretta realizzazione del servizio durante l'esecuzione delle prestazioni. L'osservanza dello stesso non esime in alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. gli interventi di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro saranno oggetto di specifici contratti applicativi ai sensi dell'art 59 del D.Lgs. 36/2023 a seguito degli ordinativi emessi dal RUP, che potranno avere ad oggetto interventi anche non programmabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in occasione del primo contratto applicativo, fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del singolo contratto applicativo in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 12-bis ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Non prevista ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

ART. 12-ter. PAGAMENTI

1. I pagamenti avverranno entro 30 gg dal ricevimento della Fattura fiscale emessa dall'Appaltatore.
2. Per le prestazioni di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 14 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Si richiede il rispetto del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

ART. 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato

ART. 17 SUBAPPALTO

1. È ammesso Subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

ART. 18 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In ogni momento, il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
 3. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
 4. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
 5. In caso di violazione dei commi 2 e 3, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 19 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto ai lavoratori dipendenti delle imprese potrà essere applicato il seguente contratto collettivo:
 - Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese "Metalmeccanica Industria" – F018;

I codici ATECO individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), dell'Allegato I.01 del Codice- "Contratti collettivi" sono i seguenti: 25,26,27,28,33.1,43.2.

2. Ai sensi del comma 3, dell'art. 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

ART. 20 SICUREZZA

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.
3. la committenza fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate, come previsto dall'articolo 26 del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, attraverso il documento dei rischi specifici nelle aree di lavoro che sarà sottoscritto dalla ditta incaricata del servizio.

ART. 21 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è A.I.Po e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce anche una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo art. 106 del Codice dei contratti pubblici, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

ART. 24 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'Art. 117, comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità Civile per danni

- causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b. essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
 4. La garanzia assicurativa di responsabilità Civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata ai sensi dell'art. 117 comma 10, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a € 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'Art. 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità allo schema-tipo 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
 - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c. restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.

ART. 25 PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto dei singoli contratti esecutivi, entro 15 giorni dal termine previsto richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 5, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

ART. 27 RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di PARMA.

ART. 29 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012, l'Operatore economico non può aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di AIPO nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego, ovvero ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato, nei confronti della Società medesima, poteri autoritativi o negoziali per conto di AIPO.

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 31 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, altresì, al rispetto del Protocollo di Legalità stipulato da AIPO con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016
3. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio degli obblighi di condotta sopra richiamati, vigilando in particolare sulle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 32 NORME DI CHIUSURA

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ART. 33 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d'arte dei lavori del singolo affidamento oggetto dei rispettivi contratti applicativi, verrà redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con successiva conferma da parte del responsabile Unico di Progetto.
2. Vista la tipologia e l'estensione temporale dell'accordo, ciascun intervento affidato dovrà essere concluso con una "relazione di ultimazione del servizio", attestante la regolare esecuzione parziale, che diverrà parte integrante del certificato di regolare esecuzione finale. Ultimati tutti gli interventi affidati, il DEC provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione finale del servizio complessivo oggetto dell'Accordo Quadro, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.